

23 GEN. 2006

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


20 GEN. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 22 del \_\_\_\_\_

**Oggetto: Consiglio di Stato-Giudizio – ASEA C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilasei il giorno Venti del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
<del>2) rag. Giovanni MASTROGINQUE</del>	<del>- Vice Presidente</del>	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con sentenza n. 20488/05 ASEA s.r.l. agiva in giudizio la Provincia di Benevento al Consiglio di Stato avverso la sentenza Tar Campania n. 20488/05;

**Con** determina n. 27/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza Tar Campania n. 20488/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 27/06

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.27/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza Tar Campania n.20488/05;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 62 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 3 GEN. 2006

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2 GEN. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 09 FEB. 2006  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dot. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 09 FEB. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO**, li 09 FEB. 2006

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dot. Gianclaudio IANNELLA

Copia per  
 SETTORE AVOCATURA  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti  
 & Nucleo di Valutazione 7 592  
25.1.06  
 Confessione Confessione

il _____	prot. n. <u>Es 1169</u>
il _____	prot. n. <u>13.2.06</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Airola, 3 gennaio 2006

Esimio

Avv. Vincenzo Catalano

Responsabile Ufficio Legale

presso l'Amministrazione Provinciale di Bn

P.zza Castello n.1, Rocca dei Rettori

82100 BENEVENTO

**OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI IL T.A.R. CAMPANIA – SEZ. I^ ENTE  
C/A.S.E.A. ED ALTRO (DETERMINAZIO DIRIGENZIALE DI INCARICO  
N. 355/1) DEPOSITO SENTENZA**

Spett.le Provincia,  
in riferimento all'emarginato giudizio, allego copia della sentenza n. 20488/05 – con la quale la sez. I^ del T.A.R. Campania, presso la quale il giudizio – originariamente incardinato presso il T.A.R. Puglia, Lecce – veniva successivamente riassunto all'esito dell'adesione all'istanza di regolamento di competenza all'uopo proposta, ha accolto il ricorso in epigrafe disponendo la "riedizione della disciplina di gara e la rinnovazione delle relative operazioni".

Ciò significa che codesta Spett.le Amministrazione provinciale sarà obbligata a dare corso alla sentenza cit. nel senso delle motivazioni riferite a meno che non voglia in tempi rapidissimi, procedere all'impugnativa della stessa decisione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendone in via incidentale la sospensione degli effetti.

Questa ultima rimane l'unica strada percorribile per evitare l'ottemperanza alla sentenza di I^ grado anche in presenza di eventuali atti di diffida da parte del ricorrente vittorioso che sollecitino la stazione appaltante alla riedizione della procedura concorsuale.

Il tutto a condizione che l'appello venga proposto, si ripete e ribadisce, in tempi assolutamente celeri dal momento che sin tanto che il Consiglio di Stato in sede cautelare non accolga l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, questa stessa continua a produrre i suoi effetti.

Allego notula relativa ai diritti ed onorari di giudizio con l'intesa di inoltrare la relativa fattura all'atto della comunicazione dell'avvenuta adozione della determina di liquidazione.

Si allega:

Altresi, lettera raccomandata, dell'Avv. Pietro Quinto, tendente ad ottenere la corresponsione delle spese e dell'onorario, liquidati dal T.A.R. in favore della controparte.

Cordiali saluti.

**AVV. VITTORIO FUCCI**

Avv. VITTORIO L. FUCCI

Via Campo Vaccino d. Principi int. E

Tei. 0872 430000

32041 AIROLA (BN)

C.F. FCC VTR 69L06 A110E

P. IVA 00846120624

~~Espresso~~ Avvocatura

Prot. n. 322

Del 12.1.06

*Avv. Pietro Quinto*  
*Studio Legale Associato*

73100 Lecce

Via Garibaldi, 43 - tel. 0832.245026 - telefax 0832.277974

00186 Roma

Via dei Giubbonari, 47 - tel. 06.68807281

e-mail: [studiogalequinto@lebero.it](mailto:studiogalequinto@lebero.it)

Lecce, lì 23.12.2005

**Racc. a.r.**

Preg.mo Avv.  
**Vittorio Fucci**  
Via Campo (P.co dei Principi)  
82011 **AIROLA (BN)**

Spett.le  
**Provincia di Benevento**  
P.zza Castello Rocca dei Rettori  
82100 **BENEVENTO**

**Oggetto:** *Asea srl c/ Itagas Ambiente srl e Provincia di Benevento - TAR Campania, I<sup>a</sup> sez., sentenza n. 20488/05.*

In nome e per conto della Asea srl, che mi ha conferito apposito mandato, sono a comunicare quanto segue.

Con sent. n. 20488/05, il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto dalla mia assistita, condannando Codesta Spett.le Ente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali (12,5%), CPA ed IVA come per legge.

Pertanto, Vi invito a rifondere il complessivo importo di euro 2065,50, con avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine di giorni 10 dal ricevimento della presente, procederò al recupero coattivo delle stesse.

Distinti saluti.

Avv. Pietro Quinto



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1<sup>a</sup> Sezione - ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso n. 11708/04 R.G. proposto da ASEA s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Quinto e Luigi Quinto ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'Avvocato Enrico Soprano;

## contro

Provincia di Benevento in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocato Vittorio Fucci e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

nonché nei confronti di

ITALGAS AMBIENTE s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio Neri ed elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Nazionale n. 46, presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Lembo;

per l'annullamento, previa sospensione

- Dei verbali di gara relativi al pubblico incanto per l'affidamento del servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici della Provincia di Benevento;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 168/10 del Dirigente Settore Mobilità Energia in data 8.6.2004;
- del contratto di appalto;
- del bando di gara e del capitolato speciale di appalto nella parte in cui individuano le voci e i criteri per l'attribuzione del punteggio;
- ove occorra del disciplinare tecnico, dello schema di contratto di servizio e della determinazione n. 119 del 6.4.2004 di nomina della Commissione;

- ove occorra dello statuto e del regolamento gare e contratti della Provincia di Benevento, qualora stabiliscano criteri per la nomina delle commissioni di gara in contrasto con le norme di legge;

nonché

per il risarcimento dei danni subiti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale di Benevento e della controinteressata;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore il Dott. Paolo Corciulo;

Uditi alla pubblica udienza del 16.11.2005 gli Avvocati di cui verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO

Con bando pubblicato in data 19.4.2004, la Provincia di Benevento indiceva un'asta pubblica per l'affidamento del servizio triennale di "esercizio e manutenzione degli impianti termici: controlli e verifiche": in particolare, l'attività consisteva nel censimento e catasto delle sorgenti di emissione di energia termica, nella programmazione ed esecuzione delle attività di verifica, con validazione e certificazione dei rapporti di prova, nonché in compiti di natura informativa e promozionale.

Il capitolato speciale di gara, per la cui aggiudicazione era stato previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva ai fini della valutazione, l'assegnazione di analitici punteggi per contratti stipulati nel precedente biennio - in ragione del numero, dell'importo e della durata - per la qualità delle risorse tecniche ed umane sia dell'impresa sia di quelle destinate specificamente all'espletamento del servizio oggetto di gara, nonché per il fatturato pregresso e per partecipazioni in società a capitale pubblico maggioritario che svolgessero anche l'attività oggetto di affidamento.

Nella prima seduta di gara del 7.4.2004 la Commissione dava atto della presentazione di tre offerte, e cioè della Italgas Ambiente s.r.l., della A.S.E.A. s.r.l. e della Fotovoltaica s.a.s., nella stessa seduta la Commissione dava atto della presentazione di entrambe le buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e quella tecnica organizzativa-finanziaria, procedendo all'apertura della seconda, per verificare la conformità del contenuto alle prescrizioni di gara.

Dopo che nelle sedute n. 2 e 3, rispettivamente del 26.4.2004 e 13.5.2004, si era proceduto alla regolarizzazione di parte della documentazione presentata per effetto del disposto slittamento del termine per la presentazione delle offerte, reso necessario per procedere alla correzione di alcuni errori contenuti nella *lex specialis* di gara, la Commissione nella quarta seduta del 3.6.2004 procedeva all'assegnazione del punteggio ed alla redazione della graduatoria, nella quale figurava al primo posto la Italgas Ambiente s.r.l. con 96,969 punti, che veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria, seguita dalla A.S.E.A. s.r.l. con 77,572 punti ed infine dalla Fotovoltaica s.a.s. con 62,389 punti.

L'aggiudicazione definitiva veniva disposta con determinazione dirigenziale n. 168/10 dell'8.6.2004, provvedimento comunicato alle imprese partecipanti con nota del 2959/2004, ricevuta dalla A.S.E.A. s.r.l. in data 21.6.2004.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione, tutti gli atti di gara, il bando ed il capitolato speciale, nonché contro lo statuto ed il regolamento gare e contratti della Provincia di Benevento, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione di Lecce, la A.S.E.A. s.r.l. chiedendone l'annullamento, previa concessione di idonee cautele, oltre al risarcimento dei danni.

Con il primo motivo di censura denunciava la ricorrente l'illegittimità della *lex specialis* di gara che previsto l'assegnazione di 84 punti sui 100 complessivi per elementi che non riguardavano l'offerta come prestazione del servizio, ma aspetti soggettivi dell'impresa; in altri termini la normativa di gara aveva determinato una commistione tra elementi qualitativi dell'offerta e caratteristiche strutturali e funzionali dell'impresa, situazione ritenuta illegittima sia in ambito comunitario che dalla giurisprudenza amministrativa: ciò in quanto occorre tenere distinti i requisiti minimi di partecipazione e la valutazione

dell'offerta sulla quale non possono incidere profili che, riguardando la sola capacità imprenditoriale generica, non consentirebbero per ogni singola gara un effettivo confronto concorrenziale.

Con il secondo motivo di censura la ricorrente lamentava l'illegittima composizione della commissione di gara, che oltre a non essere formata in prevalenza da esperti, era costituita da quattro membri e quindi in numero pari, i quali non erano nemmeno stati sorteggiati.

Si costituivano in giudizio sia la Provincia di Benevento che la Italgas Ambiente s.r.l.

Alla camera di consiglio del 9.9.2004, la Sezione di Lecce, con ordinanza n. 998/2004, respingeva la domanda cautelare.

A seguito di adesione delle altre parti al regolamento di competenza proposto dalla società controinteressata, gli atti venivano trasmessi con provvedimento presidenziale n. 3338/04 del 20.12.2004, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Napoli, con assegnazione della controversia alla Prima Sezione.

All'udienza di discussione del 16.11.2005, la causa veniva trattenuta per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Società A.S.E.A. s.r.l. ha impugnato l'aggiudicazione definitiva, gli atti di gara, il bando ed il capitolato speciale di appalto, relativi alla gara indetta dalla Provincia di Benevento per l'affidamento triennale del servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Oltre agli atti di gara sono stati impugnati, se del caso, le norme del regolamento provinciale gare e contratti ed è stata proposta domanda di risarcimento per i danni subiti.

Con il primo motivo di gravame la società A.S.E.A. s.r.l. ha lamentato l'illegittimità del bando di gara e del capitolato nella parte in cui, con riferimento ai criteri di assegnazione del punteggio per l'aspetto tecnico-qualitativo dell'offerta, hanno determinato una commistione tra requisiti soggettivi dell'impresa, rilevanti ai fini della sola partecipazione, ed elementi dell'offerta, con ciò incidendo negativamente sul principio di effettività e parità concorrenziale; ciò, in particolare, si sarebbe verificato con riferimento all'assegnazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 del capitolato, di parte rilevante del punteggio per la valutazione dei

contratti di servizio svolti nel biennio precedente, in ragione dell'importo, numero e durata, nonché per l'aspetto delle risorse tecniche ed umane, sia relative all'impresa in generale, sia per quelle destinate allo specifico servizio oggetto di gara ed ancora per il fatturato generale e quello specifico, oltre che per eventuali partecipazioni in società a capitale pubblico maggioritario che svolgessero attività riguardanti il servizio oggetto di affidamento.

Rispetto a tale censura la controinteressata ha sollevato eccezione di irricevibilità, trattandosi di aspetti direttamente riconducibili, quanto a lesività, alla *lex specialis* di gara, che avrebbero dovuto costituire, pertanto, oggetto di tempestiva impugnazione, essendo questa invece intervenuta solo a procedimento di gara ormai ultimato e comunque tardivamente.

L'eccezione è infondata.

Osserva il Collegio che le clausole della cui legittimità si dubita non riguardano aspetti della disciplina di gara che si configurano immediatamente lesivi in quanto impeditivi della partecipazione, e ciò nemmeno sotto il profilo dell'impossibilità di formulare un'offerta competitiva, secondo i principi indicati dalla Adunanza Plenaria n. 1 del 29.1.2003: ne consegue che, nella fattispecie, non ricorre un onere di immediata impugnazione della sola *lex specialis* di gara, criterio che, del resto, si pone in rapporto di eccezione rispetto alla generale regola processuale che consente l'impugnazione degli atti procedurali solo al momento dell'adozione del provvedimento finale sul quale, inoltre, riverberano tutti i vizi inrenti l'esercizio della funzione; pertanto, con riferimento ai procedimenti di gara, sarà solo per effetto dell'adozione dell'atto finale - da intendersi, in senso relativo, come esclusione oppure, in senso assoluto, come aggiudicazione disposta in favore di terzi - che potrà prodursi un concreto ed attuale pregiudizio che legittima il ricorso alla tutela giurisdizionale.

Priva di pregio è anche l'eccezione di inammissibilità fondata su una presunta portata abdicativa attribuita alla dichiarazione resa dalla società ricorrente, così come prescritto dalla disciplina di gara, di avere accettato senza riserve tutte le condizioni previste nel capitolato e quindi anche quelle oggetto di contestazione; si tratta, infatti, con tutta evidenza di una dichiarazione meramente formale e che non sottende assolutamente

un'effettiva volontà di rinunciare alla tutela giurisdizionale avverso clausole che si assumono illegittime, essendo la sua portata volontaristica unicamente circoscritta all'intento di conformarsi alle prescrizioni formali imposte per poter partecipare alla procedura.

Nel merito il motivo è fondato.

Costituisce costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, quello inerente il principio di necessaria separazione tra elementi soggettivi dell'impresa, necessari ai fini della sola partecipazione, e criteri di valutazione dell'offerta, funzionali alla valutazione e scelta della migliore proposta contrattuale (Consiglio di Stato Sezione V 16.4.2003 n. 1993; Consiglio di Stato Sezione V 13.11.2003 n. 7237; T.A.R. Campania Sezione I 27.10.2004 n. 16267; T.A.R. Campania Sezione I 9.9.2002 n. 4670).

Tale assetto ripete la sua ragion d'essere da esigenze di razionalizzazione dei procedimenti di gara, oltre che di tutela delle imprese sotto il profilo della trasparenza e *par condicio*; in tal senso, gli aspetti soggettivi relativi all'organizzazione e alla capacità imprenditoriale costituiscono elementi di carattere generale che la stazione appaltante deve opportunamente valutare al fine di individuare quelle che potenzialmente si configurano come imprese qualificabili come potenziali contraenti affidabili; la ricerca di tali elementi sarà quindi limitata alla sola capacità generale dell'impresa e ciò secondo parametri oggettivi, volti ad una prescrizione che si estenda tuttavia ad un momento di concorrenzialità diretta, intesa in senso comparativo: ogni soggetto partecipante dovrà limitarsi a dimostrare di essere in possesso di caratteristiche tali da poter essere un affidabile contraente.

Diversa è invece la funzione affidata al momento comparativo delle offerte in cui, una volta superato il giudizio di generale idoneità delle imprese, l'accertamento si concentra sul solo raffronto tra le varie proposte contrattuali valide, ossia unicamente sulle concrete caratteristiche economiche e tecniche della prestazione richiesta.

La necessità di tenere distinte tali due attività endoprocedimentali, entrambe comunque volte a garantire un effetto di selezione in senso progressivo – passandosi dalla fase più generale di qualificazione soggettiva a quello di effettiva manifestazione di preferenza per un'offerta specifica – assolve anche ad una funzione di

tutela dei principi di trasparenza e *par condicio*, nel senso che, tra soggetti tutti potenzialmente idonei, ciò che deve fare selezione è solo la migliore offerta, e ciò sia con riferimento alle esigenze dell'Amministrazione, sia in relazione a finalità premiali del concreto sforzo imprenditoriale che le singole offerte sottendono; il gioco comparativo e, quindi, il momento concorrenziale si risolvono così nella sola verifica della miglior soluzione contrattuale, coincidente con la massimizzazione dell'interesse pubblico rispetto alle risorse dell'impresa concretamente disponibili per erogare la prestazione oggetto di affidamento.

Ne consegue l'illegittimità della disciplina di una gara in cui detti momenti si influenzino, o, addirittura, si sovrappongano o confondano, e ciò in quanto in tal modo si darebbe adito ad una scelta finale che non riguarda la proposta contrattuale "pura", essendo questa contaminata da aspetti non afferibili alle modalità ed all'economicità della specifica prestazione, ma ad una maggiore o minore capacità generale d'impresa, come tale nemmeno necessariamente destinata all'esecuzione dello specifico contratto e quindi sostanzialmente estranea alla sua causa ed al suo oggetto; inoltre, sotto il profilo della concorrenza, una siffatta commistione pone il considerevole rischio di limitare ingiustificatamente le possibilità di successo di imprese di minore grandezza, ma di una capacità ritenuta comunque sufficiente e che magari abbiano formulato una proposta contrattuale addirittura maggiormente conveniente.

Pertanto, seppur competa alla stazione appaltante il potere di individuare criteri di selezione ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli ordinari, ciò deve pur sempre avvenire entro limiti di ragionevolezza e proporzionalità, nonché nell'osservanza dei richiamati principi comunitari in tema di concorrenza.

Nel caso di specie non vi dubbio che l'art. 10 del capitolato, inserendo come criteri valutativi dell'offerta aspetti afferenti la sola capacità generale delle imprese concorrenti, quali il numero, l'importo e la durata dei contratti progressivi, le risorse tecniche ed il fatturato complessivo, nonché eventuali partecipazioni in società miste a capitale pubblico maggioritario, prevedendo al riguardo l'attribuzione di specifici punteggi, ha finito senz'altro per violare i richiamati principi di trasparenza e *par condicio*, con conseguenziale illegittimità di tutti gli atti del procedimento.

Pertanto, per effetto delle considerazioni che precedono, deve procedersi all'annullamento di tutti gli atti del procedimento con obbligo della Provincia di Benevento di provvedere alla riedizione della disciplina di gara ed alla rinnovazione delle relative operazioni secondo i principi contenuti nella presente decisione.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

Deve invece allo stato essere respinta la domanda risarcitoria, dovendosi a tal fine attendere le determinazioni esecutive dell'Amministrazione resistente.

All'accoglimento segue la condanna della Provincia di Benevento e della controinteressata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano rispettivamente in €1.500,00 (Millecinquecento/00) per la prima ed €1.000,00 (Mille/00) per la seconda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati;
- respinge la domanda risarcitoria;
- condanna la Provincia di Benevento e la società controinteressata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano rispettivamente in €1.500,00 (Millecinquecento/00) per la prima ed €1.000,00 (Mille/00) per la seconda;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16.11.2005 dai Magistrati

Giancarlo Coraggio

Presidente

Luigi Domenico Nappi

Consigliere

Paolo Corciulo

Primo Referendario, estensore

Il Presidente

L'Estensore

PARCELLA

Giudizi innanzi il T.A.R. Puglia - Lecce e T.A.R. Campania - Napoli  
Sez. I<sup>a</sup> Provincia di Benevento c/A.S.E.A. s.r.l. ed altro.  
Valore della pratica indeterminabile rilevante ex D.M. 8 aprile 2004  
n. 127. Minimi tariffari

DIRITTI

Posizione ed archivio (n.2)	euro	154,00
Disamina (n.2)	euro	38,00
Memoria di costituzione (n.2)	euro	154,00
Autentica (n.2)	euro	76,00
Esame scritti difensivi controparte (n.2)	euro	38,00
Esame documentazione prodotta da controparte (n.2)	euro	78,00
Per ogni scritto difensivo (n.2)	euro	154,00
Esame dispositivo sentenza	euro	19,00
Esame testo integrale sentenza	euro	39,00
Formazione fascicolo (n.2)	euro	38,00
Partecipazione a ciascuna udienza (n.2)	euro	78,00
Consultazioni con il cliente (n.2)	euro	154,00
Corrispondenza informativa (n.2)	euro	154,00
Esame relata di notifica (n.2)	euro	38,00
Richiesta cancelleria copi atti (n.2)	euro	38,00
Per ogni deposito atti e documenti in cancelleria (n.2)	euro	38,00
Esame conclusioni controparte (n.2)	euro	154,00
Redazione nota spese	euro	39,00
<b>Totale</b>	<b>euro</b>	<b>1.481,00</b>

ONORARI

Studio controversia (n.2)	euro	530,00
Consultazioni con il cliente (n.2)	euro	270,00
Ricerca documenti (n.2)	euro	140,00
Redazione memoria di costituzione (n.2)	euro	720,00
Istanza regolamenti di competenza	euro	70,00
Memoria difensiva (n.2)	euro	1.130,00
Discussione in camera di consiglio ed in pubblica udienza (n.2)	euro	1.180,00
<b>Totale</b>	<b>euro</b>	<b>4.040,00</b>

Rimborso forfettario 12,5% sul totale dei diritti e degli onorari

Diritti	euro	1.481,00+
Onorari	euro	4.040,00=
	Euro	5.521,00+
	12,5% (euro	690,12)=
<b>Totale</b>	<b>euro</b>	<b>6.211,12</b>

oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge

Avv. VITTORIO L. FUCCI

Via Campo. P. n. 10 Principi Int. B

Tel. 081 2511111

081 2511111

C.F. FCC VTR 60L06 A110E

P. IVA 00846120624

*Vittorio L. Fucci*